



Città di
Reggio Calabria

VERBALE DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

N. 166 del 15/07/2026

OGGETTO: DIFFERIMENTO DI 15 GIORNI DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE ISTANZA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI E DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI, AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199 ED AI SENSI DELL'ART. 3 REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CC N. 22 DEL 11/05/2026.

Il giorno 15 del mese di luglio duemilaventisei alle ore 16,50 e ss., con l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita la Giunta Comunale, a Reggio Calabria, presso il Palazzo di Città.

Sono presenti i Signori:

GIUNTA	COGNOME NOME	ASSENTE / PRESENTE
SINDACO	CANNIZZARO FRANCESCO	PRESENTE
VICESINDACO	ARENA MARIAGRAZIA LISA	PRESENTE
ASSESSORE	CARIDI ANTONINO	PRESENTE
ASSESSORE	CATALFAMO DOMENICA	PRESENTE
ASSESSORE	FIO LUCIA	PRESENTE
ASSESSORE	FRANCHINI MARCO	ASSENTE
ASSESSORE	IATI' FILOMENA	PRESENTE
ASSESSORE	MAIOLINO ANTONINO	PRESENTE
ASSESSORE	MARINO DEMETRIO	PRESENTE
ASSESSORE	RIPEPI MASSIMO ANTONIO	PRESENTE

Presiede il Sindaco on. Francesco Cannizzaro

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Antonia Criaco

**DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 166 del 15/07/2026
COME APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 15 LUGLIO 2026**

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta deliberativa N. 193 del 13/07/2026 avente ad oggetto:

DIFFERIMENTO DI 15 GIORNI DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE ISTANZA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI E DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI, AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199 ED AI SENSI DELL'ART. 3 REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CC N. 22 DEL 11/05/2026.

Visti i pareri di regolarità espressi ai sensi dell'art.49 del TUEL

DELIBERA

- di approvare, con voto unanime favorevole dei presenti espresso in forma palese, la proposta deliberativa ad oggetto:

DIFFERIMENTO DI 15 GIORNI DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE ISTANZA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI E DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI, AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199 ED AI SENSI DELL'ART. 3 REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CC N. 22 DEL 11/05/2026.

di dichiarare, con separata votazione, con voto unanime favorevole dei presenti espresso in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma– del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005

IL SINDACO
on. Francesco Cannizzaro

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Antonia Criaco

a seguire testo della proposta di delibera



SETTORE : **TRIBUTI**

SERVIZIO :

DIRIGENTE / P.O.: **Demetrio Barreca**

FUNZIONARIO RESPONSABILE: **Demetrio Barreca**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: **SI**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: **NO**

OGGETTO: DIFFERIMENTO DI 15 GIORNI DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE ISTANZA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI E DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI, AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199 ED AI SENSI DELL'ART. 3 REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CC N. 22 DEL 11/05/2026.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che con la deliberazione del Consiglio Comunale del 11 maggio 2026 n. 22 è stato stabilito “*di avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199*” e, a tal fine, è stato approvato con la stessa deliberazione il “*Regolamento per la definizione agevolata delle entrate ai sensi dei commi da 102 a 109 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n.199*”;
- che il predetto regolamento “adottato nell’ambito della potestà prevista dall’art. 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell’art. 1, commi 102 e 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina l’applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali tributarie e patrimoniali indicate al successivo articolo 2, non rimosse a seguito della notifica di ingiunzioni fiscali, emesse dal Comune ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 e avvisi di accertamento esecutivi, emessi dal Comune ai sensi dell’art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160” (art. 1 reg. cit.);
- che per l’effetto dell’adesione alla definizione agevolata, tra l’altro, “I debiti nei confronti del Comune, risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti” (art. 2 reg. cit.);

DATO ATTO:

- che le procedure di cui al citato regolamento hanno regolare corso secondo il cronoprogramma ivi disciplinato in quanto implementato nelle diverse fasi operative dall’Ente per il tramite della propria Società Hermes Servizi Metropolitani srl anche attraverso la comunicazione istituzionale e l’attivazione di uffici e servizi dedicati all’informazione e con sviluppo di apposita canale telematico e piattaforma digitale attraverso i quali “*Il Comune, per il tramite della propria società in house Hermes Servizi Metropolitani s.r.l. – su istanza del debitore da presentarsi entro il 15 luglio 2026 con le modalità e gli strumenti che lo stesso Comune e la predetta Società indicano e mettono a disposizione sui rispettivi siti internet – comunica con le medesime modalità, entro i successivi quindici giorni dal ricevimento dell’istanza, l’ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata*” (art. 3, comma 1, reg. cit.);
- che “ai fini della definizione agevolata di cui al precedente articolo 2, il debitore manifesta al Comune per il tramite della società in house Hermes Servizi Metropolitani s.r.l., la volontà di avvalersi dell’anzidetta definizione agevolata, presentando, entro il termine del 10 settembre 2026, apposita dichiarazione, con le modalità e gli strumenti che lo stesso Comune e la propria società in house indicano e mettono a disposizione sui rispettivi siti internet” (art. 3, comma 2, reg. cit.) e che altresì “Il Comune per il tramite della propria società in house, entro il termine del 10 ottobre 2026, comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l’importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, secondo quanto previsto all’art. 5” (art. 3, comma 4, reg. cit.);
- che per quanto attiene il regime del versamento degli importi dovuti è stabilito:
 - “1. Il pagamento delle somme di cui al precedente articolo 2 è effettuato con le seguenti modalità:
 - 2.
 - in unica soluzione, entro il 10 novembre 2026;ovvero
 - 2.
 - nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente al 10 novembre 2026 e al 10 dicembre 2026, e le restanti sedici rate, di pari ammontare, con scadenza alla fine del terzo mese successivo alla scadenza della rata precedente.

2. È esclusa la possibilità della compensazione con crediti tributari del debitore.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.

4. Il pagamento delle somme dovute per la definizione viene effettuato secondo le specifiche modalità indicate nella comunicazione ai debitori di accoglimento della definizione agevolata di cui all'art. 3, comma 4." (art. 5 reg. cit.);

- che altresì è stato previsto che "Il Comune per il tramite della propria società in house, entro il termine del 10 ottobre 2026, comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, secondo quanto previsto all'art. 5" (art. 3, comma 4, reg. cit.);

- che "Con deliberazione della Giunta Comunale, in caso di motivata richiesta della Società in house, fondata su oggettive difficoltà o complessità operative, potranno essere differiti i termini di cui al presente articolo per un periodo non superiore a 15 giorni" (art. 3, comma 7, reg. cit.);

VISTA l'istanza, a firma congiunta dell'Unione Piccoli Proprietari Immobiliari (U.P.P.I.), della Federproprietà e della Camera degli Avvocati Tributaristi di Reggio Calabria, del 06/07/2026 (acquisita al prot. n. 177168 del 07/07/2026), in cui, tra l'altro, si chiede la proroga dei termini di ammissione al beneficio;

CONSIDERATO che la predetta istanza è apprezzabile in quanto è finalizzata ad ampliare gli effetti del buon esito del beneficio medesimo con salvaguardia dei termini di versamento ed incasso previste per l'Ente;

RITENUTO, pertanto, che può essere disposto il differimento di 15 giorni del solo termine di scadenza del 15.07.2026 (di cui al predetto art. 3, comma 1, del medesimo regolamento) per la presentazione da parte dei debitori dell'istanza per conoscere l'ammontare delle pendenze che possono essere oggetto di definizione agevolata e per la successiva ammissione ai relativi benefici, fermi restando tutti gli altri termini di procedura e di versamento;

VISTA E RICHIAMATA integralmente la citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/2026 e l'allegato regolamento;

VISTI:

- l'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;
- il comma 108 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n.199 il quale stabilisce che: "*I regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.*";

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento generale delle entrate comunali;
- il vigente regolamento di contabilità;
- ed altresì il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2026/2028, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11/05/2026 nonché il Bilancio di previsione

relativo al medesimo triennio, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 11/05/2026;

DATO ATTO che il presente atto è coerente con il D.U.P. di cui sopra e che non necessita del parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 11 maggio 2026 - con cui è stato stabilito *“di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199”* e a tal fine è stato approvato il *“Regolamento per la definizione agevolata delle entrate ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n.199”* composto di n. 9 articoli, che si allega alla presente delibera per costituirne parte integrante” - di accogliere la richiesta di differimento dei termini di cui alla sopra citata istanza dell'Unione Piccoli Proprietari Immobiliari (U.P.I.), della Federproprietà e della Camera degli Avvocati Tributaristi di Reggio Calabria, del 06/07/2026 (acquisita al prot. n. 177168 del 07/07/2026), per agevolare la presentazione da parte degli utenti della istanza di definizione agevolata;
3. conseguentemente, di autorizzare - ai sensi dell'art. 3 comma 7 del citato regolamento - gli Uffici comunali e la Società in house al differimento al 31 luglio 2026 del solo termine di scadenza del 15.07.2026 (di cui al predetto art. 3, comma 1, del medesimo regolamento) per la presentazione da parte dei debitori dell'istanza per conoscere l'ammontare delle pendenze che possono essere oggetto di definizione agevolata e per la successiva ammissione ai relativi benefici, fermi restando tutti gli altri termini di procedura e di versamento;
4. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nelle specifiche sezioni del sito internet istituzionale comunale: www.reggiocal.it, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente del detto sito e sul sito internet della Società in house Hermes Servizi Metropolitani www.hermesrc.it, oltre che nella piattaforma dedicata dello stesso sito societario, raggiungibile al link: <https://servizi.hermesrc.it/definizioneagevolata/>;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla società in house Hermes Servizi Metropolitani s.r.l.;
6. di dare atto che il provvedimento di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 11 maggio 2026, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha acquisito efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore ed è trasmesso, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

ALLEGATI:

1. DELG-166-2026-All_1-PARERE_DI_REGOLARITA_TECNICA.pdf

